

N. 1652

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DI BENEDETTO e PASTORE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1996

Norme per il sostegno delle iniziative economiche
nei comuni montani e nelle aree naturali protette

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante: «Nuove norme per lo sviluppo della montagna» si prefiggeva lo scopo di promuovere la valorizzazione ed il riequilibrio economico-sociale delle zone montuose attraverso la costituzione tra i comuni appartenenti a zone omogenee per unità territoriale economica e sociale di Comunità montane preposte alla redazione ed esecuzione di piani di sviluppo di intervento, finalizzati sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie ad assicurare migliori condizioni abitative sia alla previsione della misura degli incentivi erogabili agli operatori economici, produttivi, sociali e di servizi per lo sviluppo delle risorse anche potenziali della zona.

Tuttavia il dichiarato intento di voler rivitalizzare il tessuto socio-economico delle zone montuose non è stato perseguito nel quadro normativo con misure dirette a sostenere la vitalità delle imprese ivi operanti mediante differenziazione del relativo trattamento tributario rispetto a quello applicabile alle imprese operanti nel restante territorio nazionale.

La peculiarità delle imprese operanti nei comuni montani è stata riconosciuta soltanto con l'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le cui disposizioni tuttavia incontrano difficoltà se non impossibilità applicativa, perchè confliggenti con il sistema vigente dell'autotassazione delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi presentata.

Per altro verso va considerato che un problema analogo sussiste relativamente alle imprese operanti nelle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le cui disposizioni non agevolano la conduzione dei servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico concessi in gestione a terzi nè lo svolgimen-

to delle altre attività commerciali compatibili con le esigenze di vivibilità e di conservazione delle aree naturali protette, in quanto si limitano a prevedere la deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro e del controvalore in denaro corrispondente a beni immobili ceduti a titolo gratuito effettuate a favore degli organismi di gestione di parchi e riserve naturali.

Il presente disegno di legge intende appunto risolvere la problematica del riconoscimento fiscale della peculiarità delle imprese, diverse da quelle costituite sotto forma di società di capitali, operanti nei piccoli comuni montani e nelle aree naturali protette.

L'articolo 1 riconosce alle imprese operanti nei piccoli comuni montani una riduzione dal reddito d'impresa pari al 20 per cento dei ricavi conseguiti dalle vendite di beni e servizi, l'esenzione soggettiva dall'ICIAP e la irrilevanza degli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività commerciale ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

Trattasi quindi di una serie di misure agevolative ispirate allo scopo di consentire il mantenimento della micro-imprenditorialità anche artigianale nei piccoli comuni montani. Le disposizioni in esame sostituiscono quelle previste dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Con l'articolo 2, relativo alla determinazione del reddito delle imprese operanti nelle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si accorda una forfettizzazione ai fini della determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto, salva l'opzione per la determinazione ordinaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Agevolazioni fiscali)

1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Agevolazioni per le imprese)*. -
1. Per le imprese diverse da quelle costituite sotto forma di società di capitali, escluse le cooperative di produzione e lavoro, e dagli altri soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, esercenti attività in comuni montani con popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, il reddito di impresa è ridotto di un importo pari al 20 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, conseguiti nell'esercizio di tali attività.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta comunale per l'esercizio di imprese. Gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività commerciale non si computano ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Non si fa luogo a restituzione di somme d'imposta comunque già pagate.

3. Gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive e le tabelle merceologiche per le imprese di cui al comma 1 sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale».

Art. 2.

(Determinazione del reddito delle imprese operanti nelle aree naturali protette)

1. Le imprese diverse da quelle costituite sotto forma di società di capitali, escluse le

cooperative di produzione e lavoro, e dagli altri soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, esercenti attività nelle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, determinano il reddito imponibile, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. Resta salva la facoltà del contribuente di non avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto vincolante per un triennio anche ai fini della determinazione del reddito.